

Sommario

NOTE DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELLO STRADARIO.....	3
Aspetti generali.....	3
1. Elementi del toponimo stradale (odonomo).....	4
2. Riconoscibilità univoca del toponimo stradale.....	4
3. Denominazioni riferite a persone.....	4
4. Titoli onorifici, religiosi, nobiliari e qualifiche professionali.....	4
5. Denominazioni riferite a fratelli e sorelle.....	5
6. Denominazioni riferite a santi.....	5
7. Denominazioni riferite a monumenti.....	5
8. Denominazioni con pseudonimi.....	5
9. Denominazioni fittizie.....	5
10. Toponimi con indicazione della precedente denominazione.....	5
11. Località e ubicazione in cui ricade l'area di circolazione.....	6
12. Toponimi con presenza di caratteri speciali.....	6
13. Toponimi con presenza di trattino d'unione.....	6
14. Specificazioni del toponimo.....	6
15. Indicazione delle date.....	7
16. Indicazioni numeriche.....	7
17. Aree di circolazione private.....	8
18. Aree di circolazione che si diramano da strade di ordine superiore con stessa denominazione.....	8
19. Parchi, giardini e luoghi di interesse.....	8
20. Autostrade e strade statali, regionali, provinciali e comunali.....	9
21. Infrastrutture viarie.....	10
22. Sentieri (o mulattiere o tratturi):.....	10
23. Aree di circolazione pedonali o ciclabili.....	10
24. Strade vicinali, poderali, consortili e di bonifica.....	11
25. Parcheggi.....	11
26. Bivi, incroci, svincoli e rotatorie.....	12
27. Specifica del TRONCO o PROLUNGAMENTO di strada nella denominazione.....	12
28. DUG Lungofiume, lungolago e lungomare.....	12
29. DUG "case sparse" e "case" "villaggi" "borgata" "rione" "quartiere".....	12

30. DUG a riferimento puntuale	13
31. DUG con indicazione della posizione, o con riferimento spaziale e dimensionale.....	13
32. DUG con attributi qualificativi.....	14
33. DUG doppie.....	14
34. Dizionario nazionale delle specie di area di circolazione (DUG ANSC)	15
35. Toponimi duplicati	18

NOTE DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELLO STRADARIO

(rif. Circolare Istat n. 912/2014/P del 15 gennaio 2014)

(rif. Regolamento Anagrafico - D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Istruzioni per l'ordinamento ecografico di onomastica stradale e numerazione civica)

Aspetti generali

Per favorire i Comuni nello svolgimento delle attività richieste dalla circolare Istat n. 912/2014/P si indicano, di seguito, ulteriori chiarimenti in merito alle regole di standardizzazione ed alla corretta modalità di inserimento delle informazioni nello stradario comunale.

Il Comune deve deliberare le nuove denominazioni delle aree di circolazione in modo esteso, completo, distanziando le parole con un solo spazio e in caratteri maiuscoli (Esempio: VIALE ALESSANDRO MANZONI). Inoltre, le denominazioni inserite non dovranno contenere abbreviazioni, elementi puntati, segni di punteggiatura, evitando errori di ortografia o refusi di battitura.

Qualora il Comune rispetti le indicazioni suddette, si avrà una perfetta coincidenza tra la denominazione presente in delibera e quella presente nello stradario comunale, in caso contrario, l'adeguamento alle modalità tecniche indicate per la standardizzazione e la normalizzazione della "denominazione estesa":

- non rendono necessaria la sostituzione della cartellonistica stradale o delle targhe indicanti le denominazioni già deliberate non in forma standard. Tuttavia, nei casi in cui, per i più svariati motivi, sia necessario sostituire la preesistente cartellonistica, nelle nuove targhe deve essere indicata la "dizione estesa" dell'area di circolazione, anche se sintatticamente diversa da quella deliberata dal Comune;
- non comportano la sostituzione delle carte di identità ai cittadini se non su richiesta. Alla scadenza naturale delle stesse, le nuove dovranno invece riportare l'indirizzo scritto in forma completa ed estesa.

Al fine di standardizzare le denominazioni deliberate dai Comuni, ciascun Comune deve provvedere, con una o più delibere anche di carattere cumulativo, ad adeguare le denominazioni esistenti già deliberate alle regole tecniche indicate dall'Istat, entro l'entrata in vigore di ANNCSU previsto dall'art. 3, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. Le delibere relative alle nuove aree di circolazione o alla modifica della denominazione delle aree già esistenti devono necessariamente rispettare le regole tecniche sopraindicate. Ogni variazione della toponomastica stradale o una revisione della numerazione (es. Via Giuseppe Verdi che diventa Via Giuseppe Mazzini) possono essere disposte d'ufficio in conseguenza di modifiche alla viabilità o al tessuto urbanistico. Tali modifiche devono comportare l'aggiornamento dell'informazione nei vari servizi del Comune (anagrafe, tributi, edilizia, urbanistica, ecc.). In questo caso l'avvio del procedimento è comunicato agli interessati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e modifiche successive. Le stesse considerazioni di cui sopra sono valide per tutti i documenti ufficiali in uso presso il Comune che contengano dati toponomastici.

In caso di revisione dell'onomastica stradale o della numerazione civica il cittadino non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione né per l'aggiornamento dei documenti d'identità, né della patente di guida o del libretto di circolazione, ma sarà sufficiente esibire copia del certificato di residenza, (Circolare MIACEL n. 24 del 31 dicembre 1992, Circolare MIACEL n. 2 del 7 febbraio 1996 del Ministero dell'Interno e Nota n. 1235/n.350 del 23 aprile 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

L'archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANNCSU), ha come obiettivo quello di essere un registro toponomastico di riferimento per tutti gli enti della Pubblica Amministrazione. Inoltre, di costituire la fonte primaria per la validazione degli indirizzi dell'istituendo archivio dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), di cui all'art. 2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Gli indirizzi presenti in ANPR dovranno corrispondere a quelli di ANNCSU.

IMPORTANTE: Si fa presente che l'elenco delle specie di area di circolazione (dug) sono quelle presenti nel dizionario nazionale delle dug. Tutte le specie a uso locale saranno validate dall'Istat previa descrizione da parte dell'Ente proponente e strettamente attinenti alle aree di circolazione. Non sono ammessi nello stradario toponimi di luoghi che non sono riferiti a aree di circolazione.

1. Elementi del toponimo stradale (odonimo)

Ogni area di circolazione è distinta dal **Toponimo** stradale. Questo è costituito dalla **specie** (DUG - Denominazione Urbanistica Generica) che identifica la tipologia di area di circolazione (via, piazza, lungomare, campiello, salita, eccetera) e dalla **denominazione** (DUF - Denominazione Urbanistica ufficiale) che può comprendere l'eventuale complemento alla specie (preposizioni non strettamente legate alla denominazione del toponimo come dei, di delle, la, il, eccetera: ad es. VIA DEI TULIPANI) e l'eventuale complemento alla denominazione (esempio i titoli onorifici per i nomi propri: ad es. VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA).

2. Riconoscibilità univoca del toponimo stradale

Il riferimento di ciascuna denominazione dello stradario deve essere inequivocabilmente identificabile, (persona, data, luogo geografico, nome legato a particolari tradizioni storiche o usanze dei luoghi, eventi e fatti storici, nomi che fanno riferimento a specie della fauna e della flora, ecc.). Ad es. la sola denominazione Garibaldi non è corretta in quanto non permette di individuare a chi si riferisce, infatti potrebbe essere relativa a: GIUSEPPE GARIBALDI, ANITA GARIBALDI o BRIGATA GARIBALDI. La denominazione VENETO fa riferimento alla regione geografica come ente territoriale e non a ricordo della battaglia di VITTORIO VENETO come in alcuni casi si vuole intendere.

3. Denominazioni riferite a persone

Le aree di circolazione intitolate a personaggi storici o contemporanei, internazionali, nazionali o locali, dovranno contenere prima l'indicazione del nome e a seguire il cognome, ad es. VIA ALDO MORO.

4. Titoli onorifici, religiosi, nobiliari e qualifiche professionali

Le aree di circolazione intitolate a personaggi storici o contemporanei, nazionali o locali, dovranno contenere prima l'indicazione di eventuali titoli onorifici, religiosi, nobiliari o qualifiche professionali (se presenti), poi il nome ed in seguito il cognome, ad es. VIA GENERALE GIUSEPPE ARIMONDI o VIA MARESCIALLO LUIGI CADORNA o VIA MONSIGNORE ARDUINO TERZI. Stessa cosa per le aree di circolazione intitolate a figure religiose, precedute dall'attributo DON (es. VIA DON GIOVANNI MINZONI) o PAPA (es. VIA PAPA PIO DODICESIMO) o PADRE (es. VIA PADRE VICINIO DA SARSINA). I titoli nobiliari (re, principe, duca, marchese, conte, visconte e barone) se accompagnati dal nome del casato dovranno essere posti dopo il nome e cognome (es. VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR o PIAZZA EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA DUCA D'AOSTA). La presente regola vale solo quando i titoli onorifici, religiosi, nobiliari o le qualifiche professionali sono riportati in delibera.

5. Denominazioni riferite a fratelli e sorelle

Le aree di circolazione intestate a “Fratelli” (es. VIA FRATELLI ROSSELLI) o “Sorelle” (es. VIA SORELLE TETRAZZINI), possono essere registrate riportando solo il sostantivo e il cognome.

6. Denominazioni riferite a santi

Le aree di circolazione intitolate ai santi dovranno essere registrate come se il prefisso San, Sant’, Santo, Santa facessero parte integrante del nome, ad es. VIA SANTO STEFANO. Nel caso di ambiguità come per Sant’Antonio che può riferirsi a personaggi diversi si dovrà specificare nella denominazione a quale santo è realmente titolata la strada: ad es. VIA SANT’ANTONIO DA PADOVA o VIA SANT’ANTONIO ABATE.

7. Denominazioni riferite a monumenti

Le aree di circolazione intitolate ad opere storiche, artistiche, ecc. che contengono un nome proprio di persona, devono essere registrate secondo la denominazione dell’opera stessa e non del personaggio a cui è riferita potendo così omettere il nome o il cognome: ad es. VIA ARCO DI COSTANTINO, LARGO VILLA MASSIMO.

8. Denominazioni con pseudonimi

Nel caso di aree di circolazione intitolate a personaggi noti anche con uno pseudonimo, la denominazione dovrà riferirsi unicamente al nome reale o allo pseudonimo. Lo pseudonimo o altre specificazioni possono essere indicate sulla cartellonistica stradale o sulle targhe. Es. PIAZZA MICHELANGELO MERISI DETTO IL CARAVAGGIO dovrà essere registrato con una delle seguenti opzioni:

PIAZZA MICHELANGELO MERISI

oppure:

PIAZZA CARAVAGGIO

O come per il caso di VIA GIOVANNI ERMETE GAETA DETTO E. A. MARIO, la registrazione dovrà essere:

VIA GIOVANNI ERMETE GAETA

oppure:

VIA E A MARIO

9. Denominazioni fittizie

I toponimi riferiti agli indirizzi fittizi utilizzati per registrare in anagrafe i senzatetto o i senza fissa dimora, non devono far parte dello stradario in quanto non corrispondono a un’area di circolazione fisicamente presente nel territorio comunale. Esempi di toponimi generici: VIA DELLA CASA COMUNALE, VIA DIMORA SCONOSCIUTA, VIA SENZA FISSA DIMORA, ecc.. Anche quando i toponimi fanno riferimento a nomi propri di persona come ad es.: VIA MODESTA VALENTI a Roma o VIA REMO CERINI a Pistoia.

10. Toponimi con indicazione della precedente denominazione

Nei casi in cui al toponimo è associata la denominazione che l’area di circolazione aveva prima dell’attuale, essa dovrà essere omessa dalla registrazione. Es: PIAZZA DELLA REPUBBLICA (GIA’ PIAZZA ESEDRA) deve essere registrata solo come PIAZZA DELLA REPUBBLICA. Le precedenti denominazioni o altre specificazioni possono essere indicate sulla cartellonistica stradale o sulle targhe.

11. Località e ubicazione in cui ricade l'area di circolazione

Il nome della località dove è collocata l'area di circolazione, deve essere registrato (quando strettamente necessario) in un campo specifico "Denominazione località".

Qualsiasi altro riferimento o specificazione sulla ubicazione dell'area di circolazione non dovrà essere presente nel toponimo. Nel modello Mod. AP/8 riferito all'art. 45 del D.P.R. 30 Maggio 1989, n.223 - REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE – l'ubicazione dell'area di circolazione è riferita a un campo specifico che in questa occasione non viene richiesto.

12. Toponimi con presenza di caratteri speciali

Nelle denominazioni non è previsto l'utilizzo di caratteri speciali a meno dell'apice (') per le lettere accentate o parole apostrofate e del trattino di unione (-). Eventuali caratteri speciali sono ammessi solo dalla dizione in lingua nei Comuni in cui è riconosciuto il bilinguismo.

13. Toponimi con presenza di trattino d'unione

Nelle denominazioni l'impiego del trattino deve essere utilizzato solo nei seguenti casi:

- Denominazioni con nomi di località che indicano origine e destinazione dell'area di circolazione, es. AUTOSTRADA A13 PADOVA-BOLOGNA. L'indicazione dei nomi di origine e destinazione è valida solo per le seguenti specie: AUTOSTRADA, COLLEGAMENTO, LITORANEA, RACCORDO, STRADA, STRADA COMUNALE, STRADA CONSORTILE, STRADA PODERALE, STRADA PROVINCIALE, STRADA REGIONALE, STRADA STATALE, STRADA VICINALE;
- Denominazioni riferite a una sola persona il cui "Nome" di famiglia è composto da due cognomi, es. VIA CARLO DONAT-CATTIN oppure VIA ANTONIO MARIA VASSALLI-EANDI. Questa regola non deve essere applicata ogni qualvolta la denominazione, riferita a una persona, presenta due cognomi, ma solo quando il Comune ne ravvede la necessità e ha gli strumenti per attestare l'unione dei due cognomi, (atti di delibere o di trascrizione anagrafica);
- Denominazioni riferite a date complete (giorno mese e anno) dove il giorno indicato è maggiore di uno, es VIA 8-9 MAGGIO 1848;
- Denominazioni che riportano periodi identificati da due diversi anni (come per anno di inizio e fine di un evento), es. VIA CADUTI DELLA GUERRA 1915-1918.

Il trattino deve essere registrato sempre privo di spazi.

Quando la denominazione è riferita a due o più persone distinte o a due luoghi non riferiti a origine e destinazione, l'uso del trattino non è previsto. I nomi propri di persona e dei luoghi possono solo essere legati da una congiunzione semplice "e" ("ed"), es. VIA GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO o VIA ESULI ISTRIANI E DALMATI.

14. Specificazioni del toponimo

Tutte le specificazioni delle denominazioni che si riferiscono a fatti, luoghi, date dell'evento, sostantivi generici di persona o caratteristiche che servono a meglio rappresentare l'intitolazione dell'area di circolazione non devono essere riportate nella denominazione registrata in archivio, ad es. Via Palestro – battaglia di indipendenza 31 maggio 1859, da registrare solo come VIA PALESTRO; Via 25 aprile – giorno della liberazione, da registrare solo come VIA VENTICINQUE APRILE; Via John F. Kennedy – Presidente Stati Uniti, diventa VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY; Via A. Moro – politico, diventa VIA ALDO MORO; Via delle

Beccacce – zona di migrazione, diventa VIA DELLE BECCACCE. Le stesse specificazioni vanno bene se inserite nella cartellonistica stradale o sulle targhe.

15. Indicazione delle date

Per le aree di circolazione che riportano date complete espresse con giorni, mesi e anno in numeri arabi, nella denominazione il giorno e l'anno sono registrati attraverso la numerazione naturale (1, 2, 3, ecc.), mentre il mese con caratteri alfabetici (gennaio, febbraio, ecc.). Es. VIA 18 AGOSTO 1944.

Per le aree di circolazione che riportano date o parte di esse espresse in numeri romani, nella denominazione i numeri vanno esplicitati: in lettere se è assente l'anno, ad es. Viale IV Novembre è scritto VIALE QUATTRO NOVEMBRE; in cifre se è presente anche l'anno, ad es. Via XVIII Agosto 1944 è registrato come VIA 18 AGOSTO 1944. Il mese è sempre scritto con caratteri alfabetici.

Per le aree di circolazione che riportano date composte solo da giorni e mese, nella denominazione il numero va esplicitato in lettere: ad es. Via 25 Aprile è scritto VIA VENTICINQUE APRILE.

Per le aree di circolazione che riportano date composte solo da mese e anno, nella denominazione il mese va esplicitato in lettere e l'anno in numeri arabi: ad es. VIA MAGGIO 1898.

Per le aree di circolazione che riportano la contrazione dell'anno (con o senza apostrofo), nella denominazione l'anno va esplicitato in cifre e in forma estesa, ad es. Via Italia '61 è scritto VIA ITALIA 1861. L'unico caso escluso è la denominazione riferita a RAGAZZI DEL 99 il cui anno è scritto in forma abbreviata ma senza apostrofo.

16. Indicazioni numeriche

Quando in una zona delimitata (località, quartiere, rione, ecc.) una serie di aree di circolazione non hanno una denominazione univoca ma sono identificabili da una numerazione, si procede ad inserirla nelle seguenti due modalità:

all'inizio della denominazione. Quando si vuole utilizzare l'indicazione numerica nella forma ordinale (primo, secondo, ecc.). La forma ordinale dei numeri può riferirsi solo alle seguenti specie: STRADA, VIA, TRAVERSA, VICO e VICOLO. Es.

Specie	VIA
Denominazione__	PRIMA BANDIERA

alla fine della denominazione. Quando si vuole utilizzare l'indicazione numerica nella forma cardinale (uno, due, ecc.). Adottabile per le denominazioni di aree di circolazione di qualsiasi specie. Es.

Specie	VIA
Denominazione	BANDIERA UNO

La numerazione naturale (1, 2, 3, ecc.) e la numerazione romana (I, II, III, IV, ecc.) devono essere ricondotte a una delle due modalità sopra descritte.

Se l'indicazione è riferita alla successione numerica assegnata a aree di circolazione che si diramano da strade di ordine superiore e la cui denominazione è riferita al nome della strada da cui si immette, il numero deve essere registrato in forma ordinale esclusivamente all'inizio della denominazione. In questo caso la forma ordinale dei numeri può riferirsi solo alle seguenti specie: STRADA, TRAVERSA, VICO e VICOLO. Es.:

Specie	TRAVERSA
Denominazione	PRIMA DI VIA DEL BECCARELLO

Le indicazioni numeriche (in forma araba o romana) quantitative o strettamente legate al nome proprio a cui è titolata la strada e non riferite alla successione delle aree di circolazione, devono essere espresse in lettere: ad es. Via 4 Cantoni è scritto VIA QUATTRO CANTONI; Piazza Papa Giovanni Paolo II è registrato PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO SECONDO.

Nel caso l'indicazione numerica si riferisca al codice amministrativo di identificazione assegnato dall'ente proprietario o gestore dell'area di circolazione, si devono rispettare le regole stabilite al punto 20.

Si ricorda che il comma 5 dell'art 41 del D.P.R. 30 Maggio 1989, n.223 - REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE – dice che nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

17. Aree di circolazione private

Ogni area di circolazione privata aperta al pubblico deve essere distinta da una propria denominazione. L'aggettivo "privata" indica la natura della titolarità della strada. In questi casi, la specie deve essere identificata esclusivamente da:

- PASSAGGIO PRIVATO
- STRADA PRIVATA
- TRAVERSA PRIVATA
- VIA PRIVATA
- VICO PRIVATO
- VICOLO PRIVATO

Privata o privato non deve mai essere presente nella denominazione a meno che il suo significato non è legato alla titolarità dell'area di circolazione ma a altra specificazione.

Nel caso di strade private a uso pubblico il numero di identificazione della strada non deve essere registrato nella denominazione.

18. Aree di circolazione che si diramano da strade di ordine superiore con stessa denominazione

Le aree di circolazione che si immettono da strade di ordine superiore la cui denominazione è riferita al nome della strada da cui si dirama, devono riferirsi solo alle seguenti specie: STRADA, TRAVERSA, VICO e VICOLO. La modalità di registrazione dovrà essere la seguente:

Specie	TRAVERSA
Denominazione	DI VIA ANTONIO GRAMSCI

19. Parchi, giardini e luoghi di interesse

In riferimento al D.P.R. 30 Maggio 1989, n.223 - REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE – l'Art. 41 Adempimenti ecografici riporta:

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.

Per le ragioni di cui sopra, la toponomastica riferita a parchi, giardini, aiuole, pinete, monumenti, lapidi, isole, fiumi, laghi, porti, aeroporti, castelli, stazioni, punti panoramici, o di qualsiasi altro luogo pubblico non riconducibile alle aree di circolazione **non deve far parte dello stradario** ma potrebbe far parte di una lista di luoghi di interesse (ad uso interno del Comune) e non per le finalità dell'archivio ANNCSU. Invece, vanno registrate tutte le aree di circolazione interne a parchi e giardini che avessero una propria denominazione.

20. Autostrade e strade statali, regionali, provinciali e comunali

I toponimi che contengono il termine PROVINCIALE, REGIONALE, STATALE e AUTOSTRADA nella specie devono essere registrati con STRADA PROVINCIALE, STRADA REGIONALE, STRADA STATALE e AUTOSTRADA. Nella denominazione si deve riportare il codice amministrativo di identificazione (progressivo numerico registrato nel sistema di numerazione araba) assegnato dall'ente proprietario o gestore, seguito eventualmente dal nome proprio o dal nome della località di destinazione o dai nomi delle località di origine e destinazione distanziati dal trattino. Es.:

AUTOSTRADA	A4
<i>oppure</i>	
AUTOSTRADA	A4 DELLA SERENISSIMA
AUTOSTRADA	A13
<i>oppure</i>	
AUTOSTRADA	A13 BOLOGNA-PADOVA
STRADA PROVINCIALE	217
<i>oppure</i>	
STRADA PROVINCIALE	217 DEI LAGHI
STRADA PROVINCIALE	101A
<i>oppure</i>	
STRADA PROVINCIALE	101A ALBANO-TORVAIANICA

Nel caso non si voglia indicare nella denominazione il codice amministrativo di identificazione (progressivo numerico), la specie deve essere registrata senza l'aggettivo PROVINCIALE, REGIONALE, STATALE e AUTOSTRADA. Es. la STRADA PROVINCIALE 217 DEI LAGHI diventa STRADA DEI LAGHI o VIA DEI LAGHI.

I toponimi che contengono il termine COMUNALE nella specie devono essere registrati con STRADA COMUNALE o VIA COMUNALE. Nella denominazione non è necessario indicare il codice amministrativo di identificazione.

Le aree di servizio autostradali e le aree di sosta attrezzate identificate con un nome proprio devono essere registrate come dug Piazzale. Nella denominazione deve essere riportato in coda il codice amministrativo di identificazione dell'autostrada. Es.:

PIAZZALE	GRAN BOSCO EST A32
----------	--------------------

Le stesse indicazioni valgono per le strade statali, regionali e provinciali qualora tali aree siano aperte al pubblico e non di natura privata. In questi casi il codice amministrativo di identificazione della strada dovrà essere preceduto dalla sigla SS, SR e SP. Non rientrano in questa classificazione le aree per la sosta breve a margine della strada.

Le indicazioni sopra riportate valgono per le aree di circolazione situate fuori dai centri abitati. Le stesse aree di circolazione che attraversano un centro abitato possono essere distinte dai tratti esterni quando si inseriscono nel sistema di viabilità urbana perdendo le caratteristiche e le funzioni specifiche proprie delle strade esterne. In questo caso il nome del tratto interno della strada sarà diverso dai tratti esterni. I tratti interni sono considerati come parti integranti dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna, quando conservano le caratteristiche e le funzioni della strada esterna, laddove l'edificato si sviluppa lungo i lati della strada e non presenta soluzioni di continuità. In quest'ultimo caso conserva lo stesso nome dei tratti esterni.

21. Infrastrutture viarie

Sono da riferirsi a infrastrutture viarie che consentono lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli (Codice della strada - Cds), le seguenti specie di area di circolazione ammesse nello stradario anche come dug:

- SOVRAPASSO (sin. SOVRAPPASSO, SOVRAPASSAGGIO)
- CAVALCAVIA
- VIADOTTO
- SOTTOPASSO (sin. SOTTOPASSAGGIO)
- SOTTOVIA
- RAMPA
- RACCORDO

Sono da riferirsi a infrastrutture viarie che permettono il superamento di barriere naturali garantendone la continuità della strada, le seguenti specie di area di circolazione ammesse nello stradario anche come dug:

- GALLERIA (sin. TRAFORO, TUNNEL)
- PONTE (sin. PASSERELLA)

Per ragioni di uniformità a livello nazionale, i sinonimi posti tra parentesi è preferibile riportarli nella forma primaria non tra parentesi.

Le infrastrutture viarie sono registrate nello stradario solo quando l'area di circolazione a loro interessata ha una denominazione diversa da quella posta prima e dopo l'infrastruttura. Es.: tutte le gallerie dell'autostrada hanno un proprio nome ma la strada che le attraversa mantiene la denominazione assegnata dal gestore dell'intera tratta. In questo caso i toponimi delle gallerie non dovranno essere riportati nello stradario.

Le stesse specie di cui sopra valgono quando localmente hanno altri significati purchè attinenti a aree di circolazione. Es.: SOTTOPASSO DEI BOSCAIOLI, in questo caso la strada è riferita a un antico attraversamento utilizzato prevalentemente dai boscaioli.

22. Sentieri (o mulattiere o tratturi):

Sono da riferirsi ad aree di circolazione a fondo naturale formatesi per effetto del passaggio di pedoni o di animali (Codice della strada). Quando denominate, le specie ammesse sono SENTIERO e TRATTURO.

23. Aree di circolazione pedonali o ciclabili

Alle aree di circolazione di esclusivo utilizzo pedonale e ciclabile a cui è stata assegnata una denominazione, nella specie deve essere registrata una delle seguenti dug:

- PERCORSO PEDONALE
- PERCORSO CICLABILE
- PISTA CICLABILE
- PERCORSO CICLOPEDONALE
- PASSEGGIATA (sin. PASSEGGIO)

Per ragioni di uniformità a livello nazionale, i sinonimi posti tra parentesi è preferibile riportarli nella forma primaria non tra parentesi.

Non sono previste in archivio le seguenti specie:

- **ATTRAVERSAMENTO PEDONALE.** Cds: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
- **PASSAGGIO PEDONALE.** Cds: parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
- **PASSO CARRABILE.** Cds: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
- **PASSERELLA.** Intesa più comunemente come struttura di tipo temporaneo o mobile adibita al transito pedonale.
- **AREA PEDONALE.** Cds: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad *emissioni zero* aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.

24. Strade vicinali, poderali, consortili e di bonifica

Le strade vicinali, poderali, consortili e di bonifica sono strade private minori ad uso pubblico collocate fuori dai centri abitati. Originariamente sono state costruite da enti privati, con eventuale partecipazione pubblica (consorzi di varia natura, società consortili, anche in forma di cooperativa) per permettere il collegamento dei fondi rustici. La loro denominazione deve contenere il nome proprio o il nome della località di destinazione o i nomi delle località di origine e destinazione. Non devono contenere i numeri di identificazione. In questi casi le specie ammesse sono:

- STRADA VICINALE (sin. VIA VICINALE)
- STRADA PODERALE (sin. STRADA RURALE, STRADA INTERPODERALE)
- STRADA CONSORTILE (sin. STRADA CONSORZIALE, VIA CONSORZIALE, STRADA DI BONIFICA)

Per ragioni di uniformità a livello nazionale i sinonimi posti tra parentesi è preferibile riportarli nella forma primaria non tra parentesi.

25. Parcheggi

I parcheggi sono da intendersi aree di circolazione qualora fossero di uso pubblico e realizzati su un'area a quota terreno. Nel caso il parcheggio fosse realizzato in un edificio in alzato o interrato non deve far parte dello stradario ma considerato come luogo di interesse (vedi punto 19.). Vanno, invece, registrati nei numeri civici tutti gli accessi che dalle aree di circolazione accedono all'edificio destinato a parcheggio.

Definizione di parcheggio nel Cds.: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.

26. Bivi, incroci, svincoli e rotatorie

I toponimi che sono identificati dalla specie BIVIO, INCROCIO e SVINCOLO che fanno riferimento all'intersezione di strade non devono essere registrati in archivio. Le porzioni di strada che convergono al bivio o all'incrocio o allo svincolo portano il nome della stessa strada di provenienza. Sono invece identificati in archivio come aree di circolazione distinte le rotatorie, intese come ambito di confluenza di due o più segmenti stradali senza intersecarsi. Le rotatorie vanno registrate quando hanno una propria denominazione. In quest'ultimo caso le specie ammesse sono:

- ROTATORIA
- ROTONDA

27. Specifica del TRONCO o PROLUNGAMENTO di strada nella denominazione

Quando il prolungamento di un'area di circolazione mantiene la denominazione della strada esistente, non dovrà essere specificato nella denominazione il nuovo tratto con il termine TRONCO o PRIMO TRONCO, ecc.. La stessa regola vale anche quando aree di circolazione distinte aventi la stessa denominazione sono differenziate dal termine TRONCO. Esempio, per i toponimi TANGENZIALE OVEST TRONCO PRIMO e PROLUNGAMENTO VIA PIGNA la registrazione dovrà essere:

TANGENZIALE	OVEST
VIA	PIGNA

Si ricorda che qualsiasi riferimento o specificazione sulla ubicazione dell'area di circolazione non dovrà essere presente nel toponimo. Nel modello Mod. AP/8 riferito all'art. 45 del D.P.R. 30 Maggio 1989, n.223 - REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE – l'ubicazione dell'area di circolazione è riferita a un campo specifico che in questa occasione non viene richiesto.

28. DUG Lungofiume, lungolago e lungomare

I toponimi riferiti alle aree di circolazione urbane che costeggiano le rive dei fiumi e dei laghi e che nella dug riportano il nome proprio del corpo idrico anteposto dal prefisso "lungo", devono formare una sola parola. Es. LUNGOPO, LUNGOTEVERE. Quando il nome proprio del corpo idrico inizia per vocale il prefisso diventa "lung" (es. LUNGARNO). La dug LUNGOFIUME, LUNGOLAGO e LUNGOMARE può essere utilizzata come specie generica per la stessa tipologia di area di circolazione.

29. DUG "case sparse" e "case" "villaggi" "borgata" "rione" "quartiere"

I toponimi con dug *case sparse* o *case*, si riferiscono alle aree di circolazione collocate nel territorio extraurbano afferenti a una località. Vista la natura generica delle specie "case sparse" e "case", non propriamente indicate a individuare una specie di area di circolazione, sarebbe opportuno sostituirle con località, frazione, contrada o nucleo. In questo modo si tiene fede alle istruzioni per l'ordinamento ecografico del Regolamento Anagrafico D.P.R. 30 Maggio 1989, n.223, capitolo 3, paragrafo 6, che disciplina la viabilità esterna ai centri abitati, e che in un caso prevede come unica area di circolazione tutte le strade del territorio di ogni località.

Applicando quanto indicato, la corretta registrazione del toponimo sarebbe la seguente riportata come esempio:

Toponimo errato presente in archivio		Toponimo corretto	
CASE SPARSE	AGOGNATE	LOCALITA'	AGOGNATE
CASE	LUMELLOGNO	LOCALITA'	LUMELLOGNO

Nel caso non fosse possibile cambiare in questa occasione la specie "case sparse", deve, invece, essere necessariamente modificata la dug "CASE" in "CASE SPARSE". Applicando quanto indicato, la registrazione del toponimo sopra riportato sarebbe la seguente:

Toponimo errato presente in archivio		Toponimo corretto	
CASE	LUMELLOGNO	CASE SPARSE	LUMELLOGNO

Altre volte la dug *case, rione, quartiere* viene utilizzata per indicare un complesso residenziale recintato formato da edifici omogenei e coevi realizzati da privati o enti previdenziali e assistenziali. Spesso tale complesso di edifici è perfettamente integrato nel tessuto urbano. In alcuni casi, invece, tale complesso è presente fuori dal centro abitato (*villaggio, borgata*). L'insieme degli edifici e delle unità immobiliari (abitazioni, uffici, esercizi e simili) interne all'area deve essere contraddistinto dai numeri civici che contrassegnano gli accessi dalle strade che delimitano tali aree. Nel caso l'area non fosse recintata, le aree di circolazione interne devono avere una propria denominazione. Qualora si voglia mantenere la stessa denominazione per tutte le strade del complesso residenziale non recintato, esse devono differenziarsi da numeri secondo la successione ordinale rispetto alla posizione. Es., il toponimo VILLAGGIO SANT'EMILIO si riferisce a un complesso residenziale in cui insistono quattro distinte strade. Se si vuole mantenere il riferimento al villaggio, le quattro strade devono essere denominate in modo distinto da numeri ordinali registrati all'inizio della denominazione:

STRADA	PRIMA VILLAGGIO SANT'EMILIO
STRADA	SECONDA VILLAGGIO SANT'EMILIO
STRADA	TERZA VILLAGGIO SANT'EMILIO
STRADA	QUARTA VILLAGGIO SANT'EMILIO

Le stesse considerazioni fatte per i complessi residenziali con dug "case" valgono anche per altri complessi destinati a caserme, scuole, ospedali, stazioni, ecc.

30. DUG a riferimento puntuale

Nei casi in cui la dug faccia riferimento a elementi puntuali (casa, maso, casello, malga, baita, masseria, casale, cascina, casa colonica, ecc.), questi dovranno essere ricondotti alla specie che ne classifica l'area di circolazione:

- strada, via, viale, vicolo, ecc..., per le aree di circolazione all'interno dei centri abitati;
- località, frazione, contrada, nucleo e simili per l'insieme delle aree di circolazione esterne ai centri abitati. In questi casi il nome proprio di tali manufatti edilizi deve essere utilizzato nella denominazione qualora costituisca un riferimento per identificare il territorio circostante ad essi.

I toponimi di elementi puntuali che non sono riferiti a aree di circolazione **non dovranno** essere registrati nello stradario.

31. DUG con indicazione della posizione, o con riferimento spaziale e dimensionale

Nei casi in cui alla specie del toponimo è associato un attributo di posizione che specifica la collocazione dell'area di circolazione rispetto a un luogo di interesse o di riferimento (dietro, alta, sotto, bassa, interna, esterna, inferiore, superiore, parallela, ultima, centrale, destra, sinistra, laterale, panoramica, belvedere,

ecc.) esso dovrà essere omesso dalla registrazione. La tassonomia delle dug deve fare riferimento esclusivamente alla specie generica di area di circolazione definita nel dizionario nazionale.

Stessa regola vale per gli attributi con riferimento spaziale (tratto, intorno, tronco, ecc.) o dimensionale (grande, larga, stretta, lunga, ecc).

Qualora l'attributo faccia riferimento a denominazioni storiche, endogene già in uso, che ne descrivono modi di dire, luoghi o avvenimenti celebrativi e commemorativi, deve essere contenuto nella denominazione. Es.:

Specie	VIA
Denominazione	SAN NAZARO ALTO
Specie	VIA
Denominazione	STRETTO DI MESSINA
Specie	STRADA
Denominazione	SANTA MARTA DI SOTTO

32. DUG con attributi qualificativi

Nei casi in cui alla specie del toponimo è associato un attributo qualificativo che ne specifica la natura temporale della realizzazione dell'area di circolazione (nuova, vecchia, antica, ecc.); o funzionale (rotabile, rurale, mulattiera, ecc.); o limitativa (chiusa, cieca, ecc.), esso dovrà essere omesso dalla registrazione. La tassonomia delle dug deve fare riferimento esclusivamente alla specie generica di area di circolazione definita nel dizionario nazionale.

Qualora l'attributo faccia riferimento a denominazioni storiche, endogene già in uso, che ne descrivono modi di dire, luoghi o avvenimenti celebrativi e commemorativi, deve essere contenuto nella denominazione. Es.:

Specie	PIAZZA
Denominazione	DELLA CHIESA NUOVA
Specie	STRADA
Denominazione	NUOVA VILLARETTO

Eccezionalmente per le sole ragioni di natura storica legate a vecchi toponimi, le specie ammesse con attributi qualificativi sono:

- VIA ANTICA
- STRADA ANTICA
- VIA VECCHIA
- STRADA VECCHIA
- VIA NUOVA
- STRADA NUOVA
- VICOLO CHIUSO
- VICO CHIUSO

33. DUG doppie

Non è previsto nel campo dug una doppia specie di area di circolazione come per i casi più comuni di seguito elencati. Si deve procedere ad utilizzare quella più significativa per specificare la singola circostanza:

dug errata	Sostituire con
STRADA LITORANEA	LITORANEA
STRADA TRAVERSA	TRAVERSA
STRADA TANGENZIALE	TANGENZIALE
VIA LITORANEA	LITORANEA
VIA LUNGOMARE	LUNGOMARE
VIA TRAVERSA	TRAVERSA
VIA TANGENZIALE	TANGENZIALE
VIA CUPA	CUPA
VIA RAMPA	RAMPA

In questo caso si dovrà optare per una delle dug indicate, portando eccezionalmente nella denominazione la specie esclusa qualora fosse strettamente necessaria alla completezza del nome della strada.

34. Dizionario nazionale delle specie di area di circolazione (DUG ANSC)

Di seguito sono elencate le specie di aree di circolazione a carattere nazionale validate nel dizionario delle dug per il Progetto ANSC. Le specie a carattere locale saranno di volta in volta validate dall'Istat e inserite nel dizionario previo invio della seguente documentazione da parte del Comune trasmessa alla casella di posta elettronica ansc@istat.it ed avente come oggetto "*Richiesta nuova DUG Comune di*":

1. delibera comunale della titolazione dell'area di circolazione;
2. estratto cartografico dove sia rappresentata l'area di circolazione presente nella delibera di cui al punto 1;
3. autorizzazione del Prefetto.

ACCESSO	CASCINA	FRAZIONE
ALPE	CASE SPARSE	GALLERIA
ANDRONA	CAVALCAVIA	GRADELLE
ANGIPORTO	CENTRO ABITATO	GRADINATA
ARCHIVOLTO	CHIASSINO	GRADINI
ARCO	CHIASSO	GRADONI
AREA PEDONALE	CIRCONVALLAZIONE	LARGHETTO
AUTOSTRADA	COLLEGAMENTO	LARGO
BALUARDO	COMPLANARE	LITORANEA
BELVEDERE	CONTRA'	LOCALITA'
BORGATA	CONTRADA	LUNGADDA
BORGHETTO	CORSETTO	LUNGADIGE
BORGIO	CORSO	LUNGAGNO
CAL	CORTE	LUNGARGINE
CALA	CORTICELLA	LUNGARNO
CALATA	CORTILE	LUNGOBISAGNO
CALLE	COSTA	LUNGOCASTELLANO
CALLESELLO	COSTARELLA	LUNGOCELANO
CAMPIELLO	CUPA	LUNGOCRATI
CAMPO	DISCESA	LUNGODORA
CANTO	EMICICLO	LUNGOFERMULLA
CANTON	FONDAMENTA	LUNGOFIUME
CANTONE	FORO	LUNGOFOGLIA

LUNGOFRIGIDO
LUNGOGESSO
LUNGOGLIO
LUNGOLAGO
LUNGOLARIO
LUNGOLONA
LUNGOMALLERO
LUNGOMALONE
LUNGOMARE
LUNGOMAZARO
LUNGOMELLA
LUNGOMERA
LUNGOMINCIO
LUNGOMONTE
LUNGONERA
LUNGOPARCO
LUNGOPESA
LUNGOPO
LUNGORIO
LUNGOSABATO
LUNGOSILE
LUNGOSTURA
LUNGOTANARO
LUNGOTARTARO
LUNGOTEVERE
LUNGOTORRENTE
LUNGOTRONTO
MOLO
MURA
NUCLEO
NUCLEO ABITATO
PARCHEGGIO
PASSAGGIO
PASSAGGIO PEDONALE
PASSAGGIO PRIVATO
PASSANTE
PASSEGGIATA
PASSEGGIO
PASSO
PENDIO
PERCORSO CICLABILE
PERCORSO CICLOPEDONALE
PERCORSO PEDONALE
PIAZZA
PIAZZALE
PIAZZALETTO
PIAZZETTA
PIAZZOLA
PISTA CICLABILE
PODERE
PONTE
PORTA
PORTICI
PORTICO
QUARTIERE
RACCORDO
RAMO
RAMPA
REGIONE
RIONE
RIPA
RIVA
RIVIERA
RONCO
ROTATORIA
ROTONDA
RUA
RUGA
SALITA
SCALA
SCALE
SCALETTA
SCALETTE
SCALINATA
SCALONE
SCESA
SDRUCCIOLO
SELCIATO
SENTIERO
SLARGO
SOPPORTICO
SOTTOPASSAGGIO
SOTTOPASSO
SOTTOPORTICO
SOTTOVIA
SOVRAPASSO
SPIAZZO
STRADA
STRADA ANTICA
STRADA COMUNALE
STRADA CONSORTILE
STRADA NUOVA
STRADA PANORAMICA
STRADA PODERALE
STRADA PRIVATA
STRADA PROVINCIALE
STRADA REGIONALE
STRADA STATALE
STRADA VECCHIA
STRADA VICINALE
STRADELLA
STRADELLO
STRADINA
STRADONE
STRETTA
STRETTO
STRETTOIA
SUBBORGIO
SUPPORTICO
TANGENZIALE
TETTI
TRAFORO
TRATTURO
TRAVERSA
TRAVERSA PRIVATA
TRAZZERA
VIA
VIA ANTICA
VIA BELVEDERE
VIA CENTRALE
VIA CIECA
VIA COMUNALE
VIA INTERNA
VIA NUOVA
VIA PANORAMICA
VIA PRIVATA
VIA PROVINCIALE
VIA STRETTA
VIA VECCHIA
VIA VICINALE
VIADOTTO
VIALE
VIALE BELVEDERE
VIALETTO
VICO
VICO CHIUSO
VICO CIECO
VICO PRIVATO
VICO STORTO
VICOLETTO
VICOLETTO CIECO
VICOLO
VICOLO CHIUSO
VICOLO CIECO
VICOLO DIETRO
VICOLO PRIVATO
VICOLO STORTO
VILLAGGIO
VIOTTOLO
VIUZZA

VIUZZO
VOCABOLO
VOLTA
VOLTE
VOLTO
VOLTONE
ZONA

Con il Progetto ANNCSU sarà definito il nuovo Dizionario Italiano delle specie (DIDUG) e il Dizionario Italiano delle denominazioni ufficiali (DIDUF) da utilizzarsi per la nuova toponomastica stradale dall'entrata a regime dell'ANNCSU.

35. Toponimi duplicati

L'art. 41, comma 5 del Regolamento anagrafico D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, recita:

"Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse."

Pertanto, per risolvere i casi di duplicazione il Comune dovrà deliberare nuove denominazioni o cambiare la specie (dug) a una delle aree di circolazione duplicate. La stessa denominazione infatti la si può usare per specie diverse di area di circolazione, come ad esempio:

- VIA ANTONIO GRAMSCI
- PIAZZA ANTONIO GRAMSCI

IMPORTANTE: L'inserimento della denominazione della località, non rende comunque il toponimo univoco, poiché la denominazione di quest'ultimo deve essere riferita all'intero territorio comunale e non a sottoinsiemi di esso. La località indica l'ubicazione dell'area di circolazione (prevista nel mod. A/P 8 del Regolamento Anagrafico) e non fa parte in alcun modo della denominazione del toponimo.